



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

***Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale  
triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015***

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, riguardante "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10- *ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

**VISTA** la legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente "Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" che abroga la legge 17 febbraio 1982, n.41, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

**VISTO** il D.M. n. 1223 del 31 gennaio 2013 con il quale è stato adottato il "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca che, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed in particolare l'articolo 15, riguardante l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1967/2006.

**VISTO** il Piano di applicazione della gestione dei rigetti dei piccoli pelagici, in riferimento alla lettera a), dell'art. 15, del citato Reg. (UE) n. 1380/2013 e la necessità procedere ad una valutazione scientifica che implica l'esigenza di monitorare ed eventualmente riformulare il piano di gestione presentato riguardante la pesca dei piccoli pelagici.

**VISTA** la necessità, prevista all'articolo. 15, del citato Reg. (UE) n. 1380/2013, di procedere a valutazioni scientifiche con approccio partecipativo sui relativi effetti nella realtà della pesca multispecifica tipica del Mediterraneo, al fine della predisposizione di un piano di gestione per le specie soggette ai limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a).

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94.

**VISTO** il suddetto "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015" che, al cap. 7, dedicato alla ricerca scientifica, "in una logica di continuità con le precedenti edizioni, mira a garantire e potenziare i ruoli della ricerca in pesca al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, anche in ottemperanza a tutte le indicazioni comunitarie che richiedono supporto scientifico e programmazione (Piani di gestione) impossibili da predisporre senza delle basi scientifiche formalmente riconosciute dagli organi consultivi europei (ICES e STECF)".

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 riguardante "disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Modifiche al D.M. 21.7.98", ed in particolare l'art. 7 che stabilisce i quantitativi di pescato massimo giornaliero per unità.

**CONSIDERANDO** l'attività che investono i Consorzi di gestione per la tutela dei molluschi bivalvi e la necessità di acquisire evidenze scientifiche necessarie ad una eventuale ridefinizione della taglia minima delle vongole.

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ed in particolare l'art. 26 riguardante la piccola pesca costiera.

**VISTO** il D.M. 26 gennaio 2012 riguardante "adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca".

**VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, (*United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS*) ratificata dall'Italia per mezzo della legge n. 689, del 2 dicembre 1994.

**CONSIDERANDO** che la continua evoluzione del diritto del mare, le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani e le possibili ripercussioni in merito alle definizioni di: zona economica esclusiva; riserva di pesca e aree marine protette, rendono indispensabile approfondire, con degli studi specifici, le linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

**CONSIDERANDO** che il Programma nazionale triennale già citato, intende proseguire, tra l'altro l'azione tendente a rafforzare gli standard europei della ricerca in pesca e di presenza attiva nelle sedi internazionali, con priorità ai temi della gestione, della regolazione e del controllo.

**RITENUTO** necessario determinare, oltre i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, anche le tematiche da affrontare, in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura e in considerazione degli adempimenti comunitari sopra indicati:

## DECRETA

### Art. 1

1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015" come indicato nelle premesse.

2. La presentazione dei progetti è riservata, a pena di esclusione, ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

3. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015 citato nelle premesse. In particolare, i progetti dovranno riguardare i seguenti argomenti, afferenti alle tematiche: A - risorse biologiche; B – Tecnologia della pesca; G - attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura:

#### **A – Risorse biologiche**

A1(a) - Monitoraggio e valutazione dei dati relativi ai rigetti della pesca, alla quantità del pescato sottomisura sbarcato dalla flotta italiana ed eventuale sua utilizzazione, in attuazione della riforma della PCP (Politica Comune della Pesca) nell'ambito della specificità del Mediterraneo di cui alla lettera a), art. 15, reg. (UE) 1380/2013.

A1(b) - Indagine conoscitiva propedeutica alla gestione dei rigetti della pesca della flotta italiana, come definiti all' art. 15, reg. (UE) 1380/2013 ad esclusione delle specie di cui alla lettera a).

A2 – Valutazione degli effetti sulla risorsa vongole della eventuale ridefinizione della taglia minima ed una migliore gestione biologica e commerciale del prodotto.

A3 - Basi scientifiche per l'applicazione nei piani pluriennali del Reg. (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, con l'obiettivo di raggiungere i livelli coerenti con il parametro dell'MSY per le specie bersaglio.

#### **B – Tecnologia della pesca**

B – Studio per la valutazione dell'impatto sulle specie bersaglio attraverso l'utilizzo di materiali e/o metodi alternativi, quali il "palangaro attrezzato in forma artigianale", al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ecosistema marino.

#### **G – Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura**

G2 – Ricostruzione del quadro giuridico internazionale in materia di Diritto del Mare, della pesca e dell'acquacoltura e supporto all'azione amministrativa anche alla luce delle più recenti implicazioni sulla legislazione nazionale ed europea.

4. I progetti possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

## Art. 2

1. Le proposte di progetto, a pena d'inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività indicate al precedente articolo 1.

2. I progetti presentati dovranno fornire informazioni chiare ed esaurienti riguardo i seguenti aspetti che saranno oggetto di valutazione della Commissione di valutazione di cui all'art 4, comma 2, che procederà all'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) "Rilevanza strategica del progetto e articolazione dell'attività tecnico scientifica" (punteggio Max 10 per singola voce)

- a) obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte, al livello innovativo delle conoscenze acquisibili, alla suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi anche in termini di sostenibilità delle attività produttive, al miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo.
- b) metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del progetto dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);
- c) istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
- d) articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;
- e) tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto, in coerenza con gli obiettivi del progetto e le esigenze connesse alla sua realizzazione.
- f) sostegno all'azione amministrativa:

B) "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto" (punteggio Max 8 per singola voce):

- g) competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti (organismi scientifici, unità operative) e in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto
- h) competenza tecnico-scientifica a livello individuale (responsabile del progetto e/o di linee di ricerca). Fornire a tale riguardo i *curriculum vitae* debitamente sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredati di fotocopia del documento d'identità;
- i) capacità favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.
- j) eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione ed il trasferimento dei risultati anche in un'ottica di riproducibilità del progetto;
- k) formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

#### Art. 3

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali per ciascuno degli argomenti così come dettagliati al precedente articolo 1:

Tem. A – risorse biologiche: A1(a) : € 100.000,00 - A1(b): € 100.000,00 - A2 € 80.000,00 - A3 : € 100.000,00;

Tem. G - attività funzionale: G 2 € 100.000,00

Tem. B – tecnologia della pesca: € 70.000,00

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetti a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica, di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni di legge o del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### Art. 4

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari in misura proporzionale ai contributi concessi e potranno essere inserite fra le spese generali previste per l'esecuzione del progetto.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui ai commi 1 e 2, all'art. 1. I singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito di cui al comma 2, art. 2.

#### Art. 5

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto dei punteggi conseguiti e delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 4, comma 2.

#### Art. 6

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro venti giorni.

#### Art. 7

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato che dovrà risultare anonimo. Ciascun plico riporterà in evidenza solo la dicitura: "Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015", l'indicazione del codice dell'argomento fra quelli specificati nell'art. 1, comma 2, ed il titolo del progetto (es. A1 , A3, ecc. ed il titolo per esteso).

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione Generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura – “Ufficio PEMAC I” - Viale dell'Arte, n. 16 - 00144 ROMA.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.30), entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

#### Art. 8

Il responsabile del procedimento è individuato in Sonia Chianella, funzionario dell'Ufficio PEMAC I, presso cui può essere effettuato l'accesso agli atti, secondo le modalità del D.M. n.31297, del 10 ottobre 2013.

Roma, lì 22 settembre 2014

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale